

## ASSEGNO DI MATERNITA' EROGATO DAL COMUNE

15 febbraio 2016 – Tutto come lo scorso anno. Nel **2016** non cambiano l'**assegno per i nuclei familiari numerosi** e l'**assegno di maternità**, aiuti destinati dai Comuni alle famiglie italiane e straniere più bisognose.

**Importi massimi e requisiti di reddito** possono aumentare di anno in anno in base all'andamento dei prezzi e quindi del costo della vita. Lo scorso anno però l'Istat ha registrato una variazione negativa, -0,1%, perciò la presidenza del Consiglio ha comunicato che nel 2016 restano **validi gli stessi valori** del 2015.

L' **assegno di maternità per il 2016**, destinato alle neo mamme per nascite, adozioni e affidamenti preadottivi verificatisi quest'anno, avrà quindi un importo massimo di **€ 338,89** euro al mese, per cinque mensilità. Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**Isee**) è **pari a 16.954,95 euro**.

Possono chiederlo le cittadine italiane, dell'Unione Europea, e di Paesi extracomunitari (vedi avanti) che non percepiscono altri trattamenti previdenziali. La domanda si presenta **al Comune di residenza entro sei mesi** dal parto o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o avuto in affidamento.

L'**assegno per il nucleo familiare**, destinato a famiglie con almeno 3 figli minori, avrà invece nel 2016 un importo massimo di **€ 141,30 euro** al mese per 13 mensilità. L'Isee di riferimento è di **€ 8.555,99**.

Il nucleo familiare può essere composto da cittadini italiani, dell'Unione Europea o di Paesi extracomunitari (vedi avanti). Anche in questo caso la domanda si presenta **in Comune, entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello per il quale si chiede l'assegno.

Attenzione: ai cittadini extracomunitari, l'Inps (che paga materialmente entrambi gli assegni) continua a chiedere il **permesso ce soggiornanti di lungo periodo (la cosiddetta carta di soggiorno)**. In realtà una direttiva europea già applicabile (2011/98) estende questo tipo di sussidi a tutti gli stranieri titolari di un "semplice" **permesso di soggiorno valido per lavorare**. Questi ultimi potranno comunque presentare domanda, ma se l'Inps la boccherà saranno costretti a rivolgersi a un tribunale per far valere i loro diritti.